

## Il principio di non punibilità

**Gli Stati sono obbligati a proteggere le vittime della tratta da procedimenti giudiziari e sanzioni per atti illeciti commessi nel corso o in conseguenza della loro situazione.**

*Il principio di non punibilità è espressione dell'approccio incentrato sulla vittima nella lotta al traffico di esseri umani e si concentra sulla salvaguardia dei diritti umani delle vittime. Il principio non fornisce alle vittime della tratta un'immunità totale da procedimenti legali. Il suo scopo è invece quello di proteggere una persona vittima della tratta dall'essere perseguita e condannata ingiustamente se, a causa della sua situazione, tale persona non aveva alcuna alternativa realistica alla commissione di un atto illecito.*

### A quali reati può essere applicato il principio?

Il principio si può applicare a tutte le attività illecite commesse da una vittima della tratta indipendentemente dalla serietà o dalla gravità del reato. Ciò comprende reati di natura penale, reati legati all'immigrazione, illeciti civili ed amministrativi. Nella pratica, il principio non è sempre applicato dalle autorità nazionali in tutte le circostanze; questa esclusione di reati dall'ambito di applicazione del principio è stata espressamente disapprovata dal relatore speciale delle Nazioni Unite, dal GRETA e dalla raccomandazione dell'OSCE.

#### Esempi (non esaustivi)

- Status migratorio irregolare, mancanza di documenti o possesso di un documento d'identità falso.
- Reati minori: borseggio, accattonaggio.
- Reati gravi: traffico/produzione di droga, furto di carta d'identità o di carta di credito, furto con scasso.
- Tratta di altre vittime: coinvolgimento nel reclutamento o nello sfruttamento di altre vittime della tratta su coercizione del trafficante.
- Reati per la propria liberazione (reati per fuggire dalla situazione di tratta, ivi compreso il possesso di un'arma).

### Perché dovrebbe essere applicato il principio di non punibilità? (fondamento logico)

- Una vittima della tratta agisce senza una reale autonomia a causa della situazione di tratta, la vittima non è responsabile della commissione di questi atti illeciti e pertanto non deve essere perseguibile.
- Per salvaguardare i diritti umani delle vittime ed evitare un'ulteriore vittimizzazione e traumatizzazione.
- Per incoraggiare le vittime a denunciare il crimine e a testimoniare nei procedimenti penali contro gli autori dei reati, portando a ulteriori azioni penali e contrastando l'impunità tra i trafficanti.

### Conseguenze della mancata applicazione

Quando le persone oggetto della tratta giungono all'attenzione delle autorità come autrici di reati spesso non vengono riconosciute come vittime, il che può portare ad **accuse, condanne e pene ingiuste**. La mancata applicazione del principio di non punibilità da parte delle autorità porta alla

vittimizzazione secondaria e alla negazione dei loro diritti in qualità di vittime della tratta. Questo fallimento da parte delle autorità può avere ulteriori ripercussioni negative sulla possibilità di fare domanda di asilo, oltre che sulla previdenza, l'occupazione e la custodia dei figli. Il legittimo timore delle vittime di essere perseguite e sanzionate impedisce loro di cercare protezione e le scoraggia a farsi avanti e a cooperare con le forze dell'ordine.

Il mancato riconoscimento di una persona come vittima comporterà per la persona la negazione dei suoi diritti e per il procedimento legale la mancanza della necessaria testimonianza contro il trafficante. **Quando il principio di non punibilità non viene applicato correttamente, gli Stati contribuiscono all'impunità dei trafficanti.**

## Obblighi degli Stati in base alla Legge sui diritti umani

In base agli obblighi positivi degli Stati ai sensi dell'articolo 4 CEDU e al diritto a un processo equo ai sensi dell'articolo 6(1) CEDU, **gli Stati hanno il dovere di garantire l'effettiva applicazione del principio di non punibilità (V.C.L. e A.N. c. Regno Unito).** Punire le persone vittime della tratta per atti commessi in conseguenza della loro situazione di tratta contravviene agli obblighi degli Stati di riconoscere i diritti delle vittime e di fornire sostegno, protezione e soluzioni efficaci. Questa punizione viola l'obbligo dello Stato di indagare e perseguire i responsabili della tratta di esseri umani. **Quando vengono incriminate, perseguite e punite le vittime della tratta anziché i loro responsabili, i poteri pubblici contribuiscono all'impunità dei trafficanti e ostacolano la lotta alla tratta di esseri umani.**

*La Corte europea dei diritti dell'uomo nella storica causa V.C.L. e A.N. c. Regno Unito: «[è] assiomatico che l'azione penale nei confronti delle vittime della tratta di esseri umani sarebbe pregiudizievole per il loro recupero fisico, psicologico e sociale e potrebbe potenzialmente renderle vulnerabili ad essere oggetto di un nuovo traffico in futuro».<sup>1</sup>*

## Legislazione che codifica il principio di non punibilità in Europa

- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani: articolo 26
- Direttiva 2011/36/UE sul traffico di esseri umani: articolo 8
- Protocollo 29 dell'OIL alla Convenzione sul lavoro forzato: articolo 4(2)

Questi strumenti vincolanti obbligano gli Stati a prevedere la possibilità di non perseguire e imporre sanzioni alle vittime-imputati quando si applica il principio di non punibilità. Per agire conformemente a questi strumenti vincolanti, le disposizioni devono essere interpretate in buona fede, il che significa che gli Stati devono dar loro effetto pratico e reale. Ciò significa che gli **Stati devono adottare le misure necessarie per garantire l'applicazione del principio di non punibilità nei casi appropriati.** Gli Stati hanno una discrezionalità su come adempiere tale obbligo.

## Applicazione del principio di non punibilità

Il principio di non punibilità è da intendersi in senso lato come non responsabilità e si applica quindi sia alla fase di indagine, sia a quella penale. **Protegge le vittime dall'essere incriminate, arrestate, perseguite e punite.**<sup>2</sup> Ciò comprende le condanne senza pena e altre misure che di fatto rappresentano una sanzione. La mera attenuazione della sentenza non è conforme all'obbligo di non punibilità in quanto qualsiasi condanna della vittima è in contrasto con la non responsabilità della vittima per il reato specifico.

<sup>1</sup> V.C.L. e A.N. c. Regno Unito, § 159.

<sup>2</sup> Direttiva UE, [considerando 14](#); Convenzione del Consiglio d'Europa, [Convegno Comitato delle parti, p. 12](#); [Raccomandazioni dell'OSCE, par. 14](#)).

### Effetti dell'applicazione del principio nelle diverse fasi del procedimento:

- Sospensione immediata del procedimento.
- Rilascio immediato della vittima dalla carcerazione preventiva o dalla detenzione per immigrazione.
- Annullamento dell'ingiusta condanna o della sentenza amministrativa, civile o per immigrazione clandestina.
- Pulizia dell'inserito penale della vittima, ivi compresa la cancellazione di tutti i relativi casellari giudiziari e sgravio di sanzioni ingiuste comminate sulla base del diritto amministrativo, civile o in materia di immigrazione (multe, ecc.).
- Riparazioni, ivi compreso il risarcimento per detenzione illegale da parte dello Stato.
- Una condanna o una sentenza ingiuste non possono mai ostacolare la facoltà della vittima di fare domanda di asilo o di status di rifugiato o di richiedere un permesso di soggiorno specifico per vittime della tratta.

## Legislazione nazionale - La normativa italiana

In Italia non esiste una disposizione specifica che preveda la non punibilità delle vittime di tratta. In alcuni casi si applica l'articolo 54 del codice penale, relativo allo "stato di necessità", che prevede che non sia punibile chi "ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo". Tuttavia tale norma non è idonea a tutelare adeguatamente le persone vittime della tratta poiché, richiedendo la sussistenza dell'elemento del "pericolo attuale di danno grave" per la persona, non consente di essere sempre applicata a situazioni in cui le persone commettano reati in condizioni di sfruttamento.

La difficoltà di applicare tale norma deriva inoltre dalla necessità che la persona indagata sia precedentemente riconosciuta come vittima di tratta nelle indagini o nel procedimento penale, circostanza che, nella prassi giudiziaria, non si verifica spesso. In particolare in ambito giudiziario e penitenziario non è sviluppata una sufficiente capacità delle forze di polizia nonché della magistratura inquirente e giudicante di identificare le vittime di tratta e dunque di intercettare i c.d. "indicatori di tratta" con riferimento a persone che siano indagate o imputate per reati comuni.

Dovrebbe dunque prevedersi nella legislazione nazionale una norma specifica che dia piena attuazione al principio di non punibilità. Dovrebbero inoltre essere previste delle misure che consentano meccanismi di *referral* adeguati in contesti quali quello giudiziario o penitenziario e che prevedano una formazione adeguata di tutti i soggetti che lì operano, al fine di migliorare la loro capacità di identificare le vittime di tratta.